

Allegato "B" all'atto Rep. 81387/15871

STATUTO

della

"SARA Assicurazioni S.p.A. Assicuratricé Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia in forma abbreviata Sara Assicurazioni S.p.A."

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE- DURATA

Art. 1

In aderenza agli scopi sociali dell'Automobile Club d'Italia - nella sua qualità di Ente di rappresentanza e tutela degli interessi generali dell'automobilismo italiano - è costituita una Società per Azioni denominata:

"SARA Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia" ed in forma abbreviata "Sara Assicurazioni S.p.A.".

Art. 2

La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni forma di assicurazione e riassicurazione dei rischi automobilistici in genere, nonché di ogni altro rischio cui sia autorizzata. Nello svolgimento dell'attività sociale terrà in speciale considerazione particolari forme di assistenza assicurativa a favore degli associati dell'Automobile Club d'Italia.

La Società potrà, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione: assumere, con qualsiasi forma di cessione, il portafoglio di società di assicurazioni nazionali e straniere; assumere partecipazioni o anche rappresentanze utili allo sviluppo degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni ed investimenti immobiliari, patrimoniali e finanziari diretti al proficuo impiego delle attività sociali.

La Società potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le operazioni e attività utili comunque connesse al raggiungimento dello scopo sociale.

La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo Sara, adotta nei confronti delle società di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private, i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall' IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo.

Art. 3

La sede della Società è in Roma. Potranno essere istituite nello Stato e all'estero, con deliberazioni degli organi sociali competenti: agenzie, filiali, sedi secondarie e rappresentanze.

Art. 4

La durata della Società è stabilita fino a tutto il 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, escluso in tal modo il diritto di recesso per i Soci dissenzienti.

Art. 5

Nei rapporti con la Società il domicilio dei Soci si intende eletto, in quanto consentito dalla legge, presso la sede sociale.

CAPITALE SOCIALE

Art. 6

Il Capitale sociale è di Euro 54.675.000,00 (cinquantaquattromiliseicentosettantacinquemila e zero centesimi).

Esso è diviso in numero 16.200.000 (sedicimilione duecentomila) azioni ordinarie da nominali Euro 3,00 (tre e zero centesimi) ciascuna ed in numero 2.025.000 (duemilioni venticinque) azioni privilegiate da



nominali Euro 3,00 (tre e zero centesimi) ciascuna, tutte nominative ed indivisibili di fronte alla Società. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. I possessori di azioni privilegiate hanno diritto di voto e di intervento nelle Assemblee esclusivamente nei casi previsti dall'art. 2365 Codice Civile.

I titoli azionari rappresentativi delle partecipazioni sociali non saranno emessi e la qualità di Socio sarà provata dall'iscrizione nel libro dei Soci. Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della Società dal momento dell'iscrizione nel libro dei Soci.

Il Socio che intenda cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni ordinarie dovrà offrirle in prelazione agli altri Soci titolari di azioni ordinarie tramite il Presidente della Società, indicando il prezzo richiesto e gli altri elementi dell'offerta del terzo.

Il diritto di prelazione potrà essere esercitato solo per la totalità delle azioni offerte in vendita.

L'offerta resterà ferma per un mese.

Qualora vi siano più Soci che abbiano manifestato la volontà di acquistare le azioni ordinarie offerte, queste ultime saranno, tra di essi ripartite in proporzione delle azioni ordinarie da ciascuno possedute.

Se entro il predetto termine di un mese nessun Socio avrà comunicato all'offerente la sua volontà di acquistare, le azioni saranno disponibili per essere cedute a terzi, a prezzo non inferiore e a condizioni non difformi da quanto indicato nella offerta ai Soci.

Le azioni non sono cedibili a non Soci senza il previsto benestare del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere richiesto dal Socio cedente con precisazione delle generalità dell'eventuale cessionario, e che non dovrà essere negato irragionevolmente.

Il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a comunicare al Socio richiedente le ragioni dell'eventuale diniego di benestare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Socio cedente potrà tuttavia proporre reclamo a un soggetto designato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Società.

Il Socio cedente dovrà presentare l'istanza per la designazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego del benestare e presentare il reclamo entro 7 giorni dalla nomina del soggetto designato.

Il soggetto designato, sentiti il Consiglio di Amministrazione ed il Socio reclamante, deciderà inappellabilmente sul reclamo in qualità di arbitratore di equità e senza formalità di procedura, comunicando alle parti la sua decisione entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il reclamo sia accolto, la decisione del soggetto designato varrà di per se stessa quale benestare alla cessione. Qualora il reclamo sia respinto, il Socio richiedente potrà, inviando apposita comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, richiedere che la Società acquisti entro 60 giorni tutte le sue azioni oggetto dell'offerta ovvero recedere dalla Società limitatamente alle sue azioni oggetto dell'offerta. In tal caso, il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 28 del presente statuto.

Le azioni privilegiate attribuiscono il diritto ad un dividendo superiore di due punti percentuali, in rapporto al relativo valore nominale, rispetto a

quello assegnato alle azioni ordinarie ed hanno prelazione su queste ultime, in caso di scioglimento della Società, agli effetti del rimborso del capitale.

Nonostante le previsioni del presente articolo i Soci possono liberamente trasferire le azioni a favore di società controllate, controllanti o controllate dalle controllanti - intendendosi per controllo quello ai sensi dell'art. 2359 primo comma, n. 1 del Codice Civile italiano.

Peraltro, nel caso in cui venga meno il rapporto di controllo, il Socio originario deve riacquistare preventivamente le azioni trasferite ai sensi del comma precedente, e la società beneficiaria del trasferimento, venuto meno il rapporto di controllo, è obbligata a cedere le azioni stesse al socio originario.

Le azioni privilegiate non sono convertibili in azioni ordinarie.

Art. 7

La Società potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative nei limiti e modi di legge.

ASSEMBLEE

Art. 8

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissidenti.

Art. 9

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Delibera inoltre sulle nomine degli Amministratori, Sindaci e Presidente del Collegio Sindacale, sui compensi ad Amministratori e Sindaci, e su ogni altro oggetto di cui all'art. 2364 Codice Civile.


L'Assemblea ordinaria approva inoltre le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, così come definito dal Regolamento Isvap n. 39 e sue successive modificazioni o integrazioni, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, ove previsti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare nei casi prescritti dall'art. 2365 Codice Civile.

Peraltro, sono riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili e le operazioni di fusione semplificata.

Art. 10

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie a trattarsi, da comunicarsi a ciascun Socio presso l'indirizzo risultante dal libro dei Soci con mezzi (quale lettera raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano controfirmata dal Socio destinatario o suo rappresentante, telefax con conferma dell'avvenuta ricezione, posta elettronica di cui venga confermata la ricezione, al recapito di telefax o di posta elettronica che risulti dal libro dei Soci) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.



Nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima andasse deserta.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 11

L'Assemblea può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, sempre che sia sul territorio dello Stato italiano.

Art. 12

Avranno diritto di partecipare alla seduta assembleare i Soci aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Ogni Azionista potrà farsi rappresentare nella Assemblea mediante delega scritta.

Spetterà al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

Le modalità di svolgimento delle adunanze di Assemblea sono disciplinate, oltre che dalle norme di legge e dal presente Statuto, anche da apposito regolamento che è approvato dall'Assemblea stessa e che forma parte integrante del medesimo Statuto sociale. Il regolamento assembleare disciplina, fra l'altro, anche la tenuta delle adunanze a mezzo di tele-videoconferenza.

Art. 13

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di età, dal Consigliere più anziano di età o dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Quando la legge non prevede che il verbale debba essere redatto da un notaio, il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario eletto con il voto della maggioranza dei presenti, anche fra non soci.

Il Presidente dell'Assemblea sceglierà, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli Azionisti o Sindaci.

Art. 14

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno risultare da verbali inseriti in apposito libro, che verranno firmati da chi ha presieduto, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

Il libro dei verbali è affidato in custodia alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione. Le copie degli estratti dei verbali saranno certificate conformi dal Presidente.

Art. 15

Per la costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni degli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

Le Assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono regolarmente costituite e deliberano con la presenza e con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, fatti salvi eventuali diversi limiti obbligatori di legge.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 16

L'Amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di

Amministrazione composto da sette a undici membri, eletti anche in numero pari dall'Assemblea.

Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Alla sostituzione di alcuni di essi, in caso di mancanza in corso di esercizio, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 16-bis

Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto nel presente Statuto, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve avvenire, anche nel caso di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, nel rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dalla normativa vigente, in relazione alla situazione attestata a quel momento.

Art.17

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non è stato nominato dall'Assemblea e uno o due Vice Presidenti.

I Vice Presidenti sostituiranno il Presidente tutte le volte che questi sia impedito.

L'assemblea ordinaria potrà procedere alla nomina di un Presidente con funzioni onorarie, denominato "Presidente Onorario", scelto tra personalità di grande prestigio e che abbiano contribuito, nel corso di un significativo e rilevante periodo di tempo, all'affermazione e/o allo sviluppo della Società. Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Onorario, ove non consigliere, può intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alle assemblee solo per esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dal consiglio di amministrazione o dalle assemblee.

Il Consiglio di amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese del Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla disciplina vigente e quelli previsti dall'art. 2382 del codice civile. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dalla carica, questa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione. La carica di Presidente onorario può inoltre essere revocata dall'assemblea ordinaria.

Art. 18

Il Consiglio potrà nominare un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque membri scelti nel suo seno, anche in numero pari, cui delegherà determinate attribuzioni. Faranno parte di diritto, ma sempre compresi nel numero dei suoi membri, il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per le convocazioni e la validità delle riunioni, le modalità delle votazioni e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili.

Il Consiglio potrà inoltre delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

Non potranno essere delegate le materie per le quali il Codice Civile o altre norme prevedano una competenza esclusiva del Consiglio di



Amministrazione. In particolare le decisioni concernenti il rispetto dei provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS rivolte alle società di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione in quanto organo amministrativo della società capogruppo.

Gli organi delegati curano in particolare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, o nel diverso minor termine eventualmente previsto dalla normativa volta per volta vigente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare Comitati consultivi determinandone la composizione e le attribuzioni.

In ogni caso dovranno essere nominati, per ogni triennio di carica i Comitati previsti dalla disciplina applicabile.

Alle riunioni dei Comitati consultivi potranno essere invitati i componenti del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale, nomina e revoca, ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché provvede alla fissazione del suo compenso.

Il dirigente preposto dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria acquisita attraverso esperienze di lavoro con funzioni dirigenziali di adeguata responsabilità per almeno un triennio presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario o in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quella della Società ovvero acquisita attraverso l'esercizio di attività professionale. Lo stesso dovrà, inoltre, possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali delle imprese assicurative. I suddetti requisiti di onorabilità e professionalità dovranno essere accertati da parte del Consiglio di Amministrazione. Al dirigente preposto saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari, del bilancio d'esercizio e a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.

Art. 19

La Direzione Generale della Società è affidata ad un Direttore Generale i cui poteri saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge inderogabilmente riserva all'Assemblea dei Soci.

Al Direttore Generale, ai dirigenti e al personale munito di procura sono attribuiti per delibera del Consiglio di Amministrazione i poteri di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti anche per la comparizione della Società davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, ordinaria e speciale, comprese le procure generali e speciali alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo si riuniscono con periodicità almeno trimestrale.

Il Consiglio anche attraverso il Presidente ed il Comitato Esecutivo, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale con tutti i mezzi più idonei e comunque con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta dalla Società e dalle sue eventuali controllate e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo, ove esistano, alle operazioni in potenziale conflitto di interessi o con parti correlate. L'informativa viene resa normalmente in occasione delle riunioni consiliari o, quando particolari circostanze lo richiedano, può essere resa anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 21

La firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, anche disgiuntamente, al Presidente ed ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

La firma sociale potrà anche essere conferita ad alcuno degli Amministratori, o al Direttore Generale, per determinati atti.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata diretta al domicilio di ciascun Consigliere o mediante telefax o posta elettronica, con conferma dell'avvenuta ricezione, inviato al numero di utenza telefonica o indirizzo e-mail indicati per lo specifico scopo da ciascun Consigliere, con un preavviso di non meno di otto giorni avanti quello della seduta.

Su richiesta di tre Consiglieri il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua omissione il Presidente del Collegio Sindacale, debbono provvedere alla convocazione del Consiglio.

In caso di urgenza il preavviso può essere limitato a due soli giorni con convocazione telegrafica oppure mediante telefax o posta elettronica, con conferma dell'avvenuta ricezione, inviato al numero di utenza telefonica o indirizzo e-mail indicati per lo specifico scopo da ciascun Consigliere.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'elenco delle materie su cui deliberare, del giorno, dell'ora e del luogo della seduta, che può essere tenuta anche altrove in Italia e all'estero limitatamente agli Stati dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche per teleconferenza e per videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione di tutti i partecipanti e la possibilità degli stessi di seguire la discussione e intervenire attivamente e in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e deve trovarsi il Segretario per la redazione del verbale.

Art. 24

Le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo saranno valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le relative deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevorrà il voto del Presidente, se presente.

Le sedute saranno presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in mancanza, in caso di sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età ed, in mancanza, dal Consigliere presente più anziano di età.

Di ogni seduta verrà redatto verbale firmato da chi l'ha presieduta e dal Segretario e trascritto in apposito libro.

Il Presidente designerà il Segretario in apertura di seduta anche fra non consiglieri.

Il libro dei verbali è affidato in custodia alla Presidenza.

Tanto i membri del Consiglio di Amministrazione che quelli del Comitato Esecutivo, oltre al rimborso delle spese inerenti al loro ufficio ed incarico, hanno diritto ad una indennità fissa per le loro cariche, da stabilirsi dall'Assemblea all'atto della nomina, e da valere per ciascuno degli anni della durata in carica.

Le indennità di trasferta, le medaglie di presenza, i compensi speciali per determinati incarichi, e - ai sensi del comma 3º dell'art. 2389 Codice Civile - le remunerazioni degli Amministratori investiti delle cariche previste dal presente Statuto, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25


L'Assemblea ordinaria eleggerà tre Sindaci effettivi e due supplenti, che resteranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, stabilendo i loro emolumenti e designando tra loro il Presidente del Collegio Sindacale con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale in qualunque convocazione.

Il Presidente del Collegio Sindacale dovrà essere scelto tra coloro che ricoprono, o hanno ricoperto, la carica di Sindaco effettivo presso altra società in cui, in virtù della normativa vigente, l'attività di revisione contabile sia svolta da una Società di Revisione iscritta nell'albo speciale.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge, che non possiedano i requisiti previsti dalla legge per l'espletamento della carica, nonché coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo in oltre cinque società quotate nei mercati regolamentati italiani o assicurative non quotate, in tale limite non dovendosi considerare le cariche in società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o consociate.

Per quanto attiene ai requisiti di professionalità previsti dalla normativa, si considerano rispettivamente materie e settori strettamente attinenti all'attività d'impresa, le materie ed i settori assicurativo, creditizio e finanziario, se non diversamente previsto.

Il Collegio Sindacale potrà radunarsi nella sede della Società, o in altro



luogo indicato dal Presidente del medesimo organo.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno essere tenute anche per teleconferenza e per videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione di tutti i partecipanti e la possibilità degli stessi di seguire la discussione e intervenire attivamente e in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali condizioni, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 25-bis

Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto nel presente Statuto, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, sia dei Sindaci effettivi che dei Sindaci supplenti, deve rispettare l'equilibrio tra generi previsto dalla normativa vigente. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato, come previsto dalla normativa per tempo vigente.

Art. 25 - ter

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di controllo e le altre funzioni assegnate dalla normativa generale e da quella speciale applicabile vigente e, a tal fine, dispone di tutti i necessari poteri.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 25 - quater

Il controllo contabile è esercitato secondo le previsioni dettate dalla normativa speciale per l'esercizio dell'attività assicurativa.

BILANCIO E UTILI

Art. 26

L'esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio sociale sarà redatto a sensi di legge, tenendo conto delle leggi speciali riguardanti le aziende assicurative.

Gli utili netti saranno destinati per il 5% alla riserva legale e per il residuo - dedotte le somme destinate alla costituzione o all'incremento di riserve facoltative - agli Azionisti.

Art. 27

Il pagamento del dividendo sarà effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente dal medesimo stabilito. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal primo giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della Società in aumento del fondo di riserva.

SCIOLGIMENTO

Art. 28

I Soci hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, nei limiti, nei casi e secondo le modalità previste dalle norme di legge.

Il valore delle azioni è determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter del Codice Civile.

Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, si procederà alla liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea, la quale delibererà sulle loro attribuzioni, poteri e compensi. L'Assemblea potrà anche deliberare che ai Soci siano assegnate in natura le attività sociali o determinati gruppi di esse.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29

Le disposizioni degli artt. 16-bis e 25-bis, finalizzate a garantire il rispetto della normativa per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, successivo all'entrata in vigore del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2013, e per tre mandati consecutivi. Per tutto quanto non espressamente preveduto o derogato dal presente Statuto, varranno le disposizioni di legge.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
riliacciata per uso di legge composta da
n. Sei, Fogli, Bracciano il 18/6/88
Renato Careffa notaio in Bracciano

